



## Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa

La **composizione negoziata della crisi di impresa** è un percorso **riservato e stragiudiziale** con il quale il legislatore intende agevolare il **risanamento** di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l'insolvenza, **hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato**, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di un ramo di essa.

### Chi può accedere alla procedura

Possono accedere alla procedura di composizione negoziata tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, comprese le ditte individuali e le società agricole. Il percorso della composizione è esclusivamente di tipo **volontario**, quindi attivabile solo dalle imprese che decidono di farvi ricorso.

### Come accedere alla procedura: la Piattaforma telematica

L'istanza di accesso alla composizione negoziata si presenta tramite una **piattaforma unica nazionale** accessibile all'indirizzo [composizionenegroziata.camcom.it](https://composizionenegroziata.camcom.it). Attraverso la piattaforma l'imprenditore, prima di entrare nel relativo percorso, ottiene tutte le informazioni utili sulla composizione negoziata, sulle modalità di attivazione del percorso e sui documenti da produrre. La piattaforma, composta da due aree, una "pubblica" di tipo informativo e l'altra "riservata" alle istanze formali, contiene inoltre:

- un **test pratico**, utilizzabile anche in **via preventiva** rispetto al deposito dell'istanza, per auto-diagnosticare la situazione in cui si trova l'impresa e l'effettiva perseguibilità del risanamento. L'inserimento di alcuni dati contabili nel test consente di comprendere, in modo

---

semplice e rapido, la sostenibilità del debito accumulato tramite i flussi finanziari futuri e dunque la **gravità dello squilibrio esistente e la sua eventuale reversibilità**;

- una **check-list (lista di controllo)** per consentire all'imprenditore che intende accedere alla composizione negoziata di redigere un piano di risanamento affidabile, nonché all'esperto l'analisi di coerenza del piano;
- un **protocollo** di conduzione della composizione negoziata che recepisce anche le migliori pratiche per una soluzione concordata della crisi, da intendersi, pertanto, come buone prassi e non come precetti assoluti.

## Esperto Indipendente

La procedura prevede la nomina di un **esperto** che agevoli le trattative tra l'imprenditore, i creditori e gli altri possibili soggetti interessati, con la prospettiva di un accordo che ristrutturati il debito e ripristini l'equilibrio economico dell'impresa. In particolare, l'esperto, dopo aver esaminato la documentazione prodotta con l'istanza e l'esito del test eseguito dall'imprenditore al momento dell'accesso alla procedura, lo convoca per valutare la situazione dell'attività e la perseguibilità del risanamento. In caso positivo, convoca i creditori e le altre parti interessate al risanamento per la ricerca delle possibili soluzioni o per prospettare loro le soluzioni individuate dall'imprenditore e ritenute percorribili dall'esperto stesso.

Tuttavia, la negoziazione è, e resta, per tutta la durata del percorso, una **prerogativa dell'imprenditore**, che porta avanti le trattative personalmente, con l'eventuale ausilio dei propri consulenti. La presenza dell'esperto non ha dunque lo scopo e la funzione di sostituire l'imprenditore nel dialogo con i suoi creditori o con le altre parti interessate ma serve a dare forza e credibilità alla posizione dell'impresa.

In coerenza con la natura stragiudiziale della composizione negoziata, il percorso, che si apre con l'istanza di nomina dell'esperto, si conclude con il **deposito della relazione finale** con la quale l'esperto dà atto dell'attività compiuta e delle possibili soluzioni emerse all'esito delle trattative per il superamento delle condizioni di squilibrio in cui si trova l'impresa. Il deposito della relazione porta all'archiviazione della composizione negoziata.

## Nomina dell'Esperto Indipendente

L'istanza di nomina dell'esperto è presentata mediante compilazione di un modello presente nella piattaforma telematica, mentre la nomina è affidata (a eccezione delle imprese di minori dimensioni, c.d. «sotto soglia») a una **commissione** composta da tre membri che durano in carica due anni e che vengono designati dall'Autorità giudiziaria, dal presidente della Camera di commercio regionale e dal Prefetto.

In particolare, la nomina può avvenire solo tra i soggetti iscritti in elenchi formati presso ciascuna Camera di commercio capoluogo di regione, mentre l'iscrizione agli elenchi può essere richiesta solo da professionisti di esperienza o da altri soggetti muniti di competenze ben determinate.

## Riservatezza

Le trattative hanno l'obbligo di riservatezza. Tutte le parti coinvolte, dall'imprenditore, all'esperto, ai creditori, fino alle altre parti interessate, sono tenute a non divulgare le notizie sull'impresa apprese nel corso delle trattative e a collaborare per assicurare il regolare svolgimento.

---

## Misure Protettive

Nel percorso di composizione negoziata non vi è l'esigenza di ricorrere al tribunale posto che le trattative si svolgono tra l'imprenditore e le parti interessate con l'ausilio e la competenza dell'esperto.

Tuttavia, nel caso vi sia l'esigenza di **proteggere** il patrimonio dell'imprenditore da iniziative che possono turbare il regolare corso delle trattative e mettere a rischio il risanamento dell'impresa, è previsto che l'imprenditore ottenga una **protezione del patrimonio**. Perché si attivi la protezione è sufficiente che l'imprenditore chieda, contestualmente alla presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza, **l'applicazione di misure protettive** successivamente sottoposte alla **conferma da parte del giudice** (l'efficacia delle misure è infatti subordinata alla contestuale presentazione del ricorso al tribunale per ottenerne la conferma o la modifica delle stesse).

L'istanza di applicazione di misure protettive è **pubblicata nel Registro delle imprese** e dal giorno della pubblicazione i creditori non possono acquisire diritti di prelazione senza il consenso dell'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari nei suoi confronti.

## Riferimenti Normativi

- [Decreto Legge 24 agosto 2021, n. 118](#)
- [Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia 28 settembre 2021](#)
- [Decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 \(artt. 30-ter - 30-sexies\)](#)

## Pubblicazione atti di nomina degli esperti ai sensi dell'articolo 3 comma 9 del D.L. 118/2021

- [Atto di nomina dell'esperto per la composizione negoziata della crisi d'impresa](#)
- [Curriculum Vitae](#)

Ultima modifica

Lunedì 7 Novembre 2022

---

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 5 (2 votes)

Aliquota